

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE ATTIVITÀ DI

ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 26.03.2013

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

INDICE GENERALE

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- art. 4 - Modalità per lo svolgimento dell'attività
- art. 5 - Divieti
- art. 6 – Segnalazione certificata di inizio attività
- art. 7 - Trasferimento di titolarità
- art. 8 - Trasferimento di sede
- art. 9 - Sospensione e cessazione dell'attività
- art. 10 - Divieto di prosecuzione dell'attività
- art. 11 - Aspetti igienico-sanitari
- art. 12 - Orari e tariffe
- art. 13 - Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature
- art. 14 - Superfici minime dei locali
- art. 15 - Attività di tatuaggio e piercing
- art. 16 - Controlli
- art. 17 - Sanzioni
- art. 18 - Norme transitorie
- art. 19 - Validità

TABELLA A - Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:
 - a. acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17.08.2005 n. 174 e della legge 14.2.1963 n. 161 come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 applicabile per le parti compatibili con la legge 17.08.2005 n. 174, fino all'emanazione della relativa legge regionale attuativa;
 - b. estetista, ai sensi della legge 4.01.1990 n.1 e delle Leggi Regionali n. 32/1992 e 12/1993;
 - c. tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05.02.1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16.07.1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna 11.04.2007 n. 465.
2. Il Regolamento inoltre disciplina il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l'artigianato 8.08.1985 n. 443, dalla legge 2.04.2007 n. 40 di conversione con modificazioni del decreto-legge 31.01.2007 n. 7, dall'art. 19 della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m. e i., dal D.lgs. 59/2010 e s.m. e i., e dagli artt. 15 e 16 del D.lgs 6 agosto 2012, n. 147 e s.m. e i..
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, il procedimento per la presentazione delle Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m. e i. e dalle comunicazioni da presentare al Comune inerenti le rispettive attività.

art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a. attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
 - b. attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e Leggi Regionali 32/1992 e 12/1993 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

2. Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista di cui alla lett. b) del comma 1, si intendono:
 - a. per centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, con la presenza di estetista qualificato;
 - b. per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - c. per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - d. i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
 - e. per mansione di onicotecnico, quella svolta in forma esclusiva, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.
3. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
 - b. l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - c. le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
 - d. l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005, n. 11;
4. Ai fini del presente Regolamento si intendono regolamentate le attività di:
 - a. **tatuaggio**, cioè l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
 - b. **piercing**, cioè l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

art. 3

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere/annotare al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
2. nei confronti del titolare di impresa individuale e nei confronti della società e dei relativi soci di società di persone e legali rappresentanti o amministratori di società di capitali non possono sussistere cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 10 della

legge 31 maggio 1965, n. 575 come modificato dal D.P.R. 3.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia).

3. l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale prevista:
 - a) dall'art. 3 della L. 174/2005 per le attività di acconciatore;
 - b) dall'art. 3 c. 1 e art. 8 c. 1-5 della L. 1/1990 per le attività di estetista;
 - c) dalla delibera n. 465 del 11/04/2007 della Giunta della Regione Emilia Romagna per le attività di tatuatore e piercer;
4. Gli acconciatori e gli estetisti che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 8.8.1985, n. 443, sono tenuti ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge.
5. per ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare o di un socio partecipante al lavoro o di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale;
6. il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività nell'esercizio con carattere di continuità. In caso di sua assenza temporanea nell'arco della giornata, ai fini della prestazione dei servizi, dovrà essere presente un dipendente in possesso di qualifica professionale oppure un collaboratore o associato in partecipazione in possesso di abilitazione professionale. Qualora l'assenza del responsabile tecnico abbia o assuma carattere di sistematicità occorre provvedere alla designazione di un altro responsabile tecnico.
7. in caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 9.11.2007, occorre ottenerne il riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
8. a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, L. n. 161/1963 l'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore è riconosciuta per chi ha completato il percorso lavorativo entro e non oltre il 13.09.2012 relativamente alle seguenti condizioni:
 - aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività di impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o mestiere affine;
 - aver svolto l'apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed essere stati qualificati acconciatori;

art. 4

Modalità per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate soltanto nei locali indicati nel titolo abilitativo nonché:

- a) Presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi;
 - b) Nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - c) In occasioni di fiere, manifestazioni e altre riunioni di persone, al di fuori dei locali autorizzati, previa comunicazione al Comune e, se occorrente, previo ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
- con l'osservanza delle norme igienico sanitarie;
2. al di fuori dei casi di cui alle lettere a), b) e c) è vietato l'esercizio dell'attività su area pubblica o in forma itinerante.
 3. nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e purché sussistano le rispettive abilitazioni professionali, è ammessa l'attività congiunta negli stessi locali delle attività oggetto del presente regolamento.
 4. le imprese soggette al presente regolamento possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale. A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
 5. Qualora le attività di acconciatore , di estetista, di tatuatore e di piercing vengano svolte all'interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soci, alle stesse deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente. A tali attività si applica il presente Regolamento.
 6. Sono disciplinate dal presente regolamento, in particolare dall'art.16, le attività di acconciatore , di estetista, di tatuatore e di piercing svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti. E' fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente.
 7. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
 8. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.
 9. alle imprese esercenti le attività oggetto del presente regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m. e i.
 10. al di fuori dei casi di cui al comma 9. l'attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di servizio, è assoggettata alle norme vigenti in materia di commercio, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.R. 31 del 25.11.2002, non costituisce "cambio di

destinazione d'uso" l'utilizzo di una superficie non superiore al 30% di quella globalmente utilizzata e, comunque non superiore a 30 mq.

art. 5

Divieti

1. L'esercizio non può essere attivato se non sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa antimafia e di qualificazione professionale, i locali non sono conformi ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari e se preventivamente non è stata presentata al Comune la segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art.6.
2. All'interno degli esercizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l'attività, salvo specifica autorizzazione, a seguito di idonea istruttoria di verifica del permanere dei requisiti per tale attività.

art. 6

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al Comune di San Polo d'Enza, accompagnata dagli elaborati necessari e da una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:
 - a) il possesso dei requisiti professionali e il rispetto della normativa antimafia;
 - b) il rispetto delle superfici minime dei locali previste dall'art. 14 del presente Regolamento;
 - c) la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti oggettivi di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
 - d) il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della destinazione d'uso dei locali.
2. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Comune.
3. Deve essere comunicato al Comune territorialmente competente, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività.
4. La presentazione regolare e completa della SCIA consente l'immediato avvio dell'attività. L'inizio dell'attività deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della SCIA.
5. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, completa con la documentazione presentata a corredo, l'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché gli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

6. l' idoneità igienico-sanitaria dei locali, dei procedimenti e delle attrezzature impiegate viene autocertificata dallo stesso esercente tramite apposita relazione tecnica allegata alla SCIA e successivamente verificata dall' AUSL territorialmente competente.
7. ogni impresa può essere titolare di più atti abilitativi relativi ad esercizi diversi, a condizione che in ciascuno di questi operi stabilmente un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale richiesta.
8. la modifica della ragione sociale o della denominazione, la variazione della natura giuridica, la modifica dei soci delle società di persone, o del legale rappresentante o dell'amministratore, la modifica del layout nonché la sostituzione o la nomina di responsabili tecnici devono essere segnalati al Comune tramite apposita SCIA.
9. la cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al Comune, congiuntamente alla restituzione del titolo autorizzativo (autorizzazione o DIA o SCIA).

art. 7

Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18.
2. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato segnalazione certificata di inizio di attività con attestazione del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. l' idoneità igienico-sanitaria dei locali, dei procedimenti e delle attrezzature impiegate viene autocertificata dallo stesso esercente tramite apposita relazione tecnica allegata alla SCIA e successivamente verificata dall' Ausl territorialmente competente;
4. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà di comunicare all'Amministrazione comunale la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data dell'evento.
5. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatore ed estetista può continuare l'attività, dandone comunicazione al Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

art 8

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali può avvenire previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, è consentito, previo parere dell'Azienda USL, autorizzare il trasferimento temporaneo di un esercizio espressamente richiesto in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste superfici minime e per un periodo comunque non superiore a un anno.

art. 9

Sospensione e cessazione dell'attività

1. In caso di sospensione volontaria dell'attività per periodi superiori a 30 giorni occorre darne preventiva comunicazione al Comune. L'attività non può essere sospesa per un periodo superiore ad 1 anno. Sono fatte salve le condizioni stabilite all'art. 7, relative al trasferimento di titolarità;
2. il Responsabile del settore può consentire la proroga al termine di cui al comma 1 in caso di comprovate cause di forza maggiore;
3. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare in Comune una comunicazione nella quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.
4. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'attività.

art. 10

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, nelle sotto elencate fattispecie, il Responsabile del settore dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, assegnando un termine per ripristinare i requisiti mancanti:
 - a) attività condotta in difetto del requisito professionale;
 - b) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
 - c) per abuso della professione
 - d) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - e) attività condotta in difetto del titolo abilitativo;
 - f) attività condotta in mancanza del responsabile tecnico, fatte salve le assenze temporanee durante le quali sia presente un'altra persona in possesso di qualifica professionale;
 - g) decesso del titolare, salvo che non vi sia subingresso da parte di eredi secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
2. Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180gg dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, il Comune dichiara la perdita di efficacia della SCIA.

art. 11

Aspetti igienico-sanitari

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia delle segnalazioni certificate di inizio attività per l'apertura, trasferimento e modifiche dell'attività e degli atti amministrativi, all'Azienda USL per l'aggiornamento dell'anagrafica Ditte e per l'attività di vigilanza secondo i criteri di programmazione.
2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui al successivo art.13, la documentazione trasmessa in allegato alla SCIA di cui al precedente art. 6 dovrà contenere:
 - a) Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminoventilazione, destinazione d'uso e il layout dell'attività;
 - b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle schede informative allegate al presente Regolamento;
 - c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante;
 - d) Numero massimo degli addetti previsti.
 - e) possesso dei requisiti urbanistico-edilizi, di destinazione d'uso, di accessibilità dei locali ai sensi del D.M. 236 del 14.06.1989 e s.m.i. (superamento delle barriere architettoniche), con particolare riferimento al titolo abilitativo edilizio e alla conformità edilizia/agibilità dei locali;

art. 12

Orari e tariffe

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore.
2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

art. 13

Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature

1. In tutte le tipologie di esercizio deve essere rispettato quanto di seguito riportato in materia di disponibilità di locali- spazi e di caratteristiche costruttive-tecnologiche:
 - a. i locali in cui si esercitano le attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza in materia di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, oltre a quanto previsto dalla successiva lett. k) del presente articolo, nonché le superfici minime stabilite dal successivo art. 14. Detti locali devono essere mantenuti sempre puliti e periodicamente disinfettati;

- b. il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;
- c. le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
- d. i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte, con rubinetti ed idonei lavandini fissi in maiolica o materiale simile distinti per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura;
- e. l'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/reception/attività amministrative. Per i locali destinati all'esecuzione di tatuaggi la zona di attesa deve essere divisa fisicamente dal laboratorio;
- f. deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Deve essere presente un servizio igienico ed uno spogliatoio dedicato in presenza di un numero di addetti superiore a 5 unità. Qualora gli operatori siano in numero superiore a 10 i servizi igienici dedicati dovranno essere separati per sesso in ottemperanza alle normative in materia di d'igiene del lavoro vigenti. In caso di locali con superficie superiore a 80 mq dovranno essere presenti due servizi igienici.
- g. servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;
- h. deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;
- i. deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;
- j. qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,20 m. al fine di assicurare adeguata aeroilluminazione naturale e garantire la privacy;
- k. per gli altri parametri ambientali, i locali di lavoro devono ottemperare alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- l. devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità elettrica degli impianti;
- m. i sedili e i lettini devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- n. deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione.

2. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, i locali per attività di **acconciatore** devono altresì rispondere ai requisiti o prescrizioni particolari di seguito riportate:

- a. locale/zona preparazione e applicazione delle tinture dotato di aerazione naturale e comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI 10339;

- b. locale/i di lavoro con zona lavaggio teste, postazioni di lavoro disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;
 - c. locale – contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
 - d. qualora l'attività sia inserita all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, l'attività di **estetista** dovrà garantire quanto di seguito riportato. Ogni esercizio deve disporre di:
- a. postazioni di lavoro (all'interno di locali e/o box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 5 mq (mq 4 per lampade abbronzanti facciali e docce solari);
 - b. vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi), e comunque almeno 1 doccia ogni 4 box di tali trattamenti;
 - c. le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune);
 - d. negli esercizi in cui viene svolta l'attività di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge n. 1/1990;
 - e. relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d'uso;
 - f. per la sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere forniti di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, e prevedere un locale/zona post trattamento per il relax;
 - g. dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;
 - h. qualora sia inserito all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.
4. La mansione di **onicotecnico**, come definita nell'art.2, comma 2 lett e) del presente Regolamento, rientra nella sfera di applicazione della L. n. 1/90 sull'attività di estetista, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista complessivamente intesa, sia nel caso in cui venga prestata in via specifica ed esclusiva. Pertanto l'attività dovrà essere svolta in locali che abbiano una superficie minima di cui al successivo art.14 .
5. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, per le attività di **tatuatore** e **piercing** si devono prevedere:
- a. distinti vani/ zone per: laboratorio, decontaminazione/sterilizzazione, conservazione materiale pulito e conservazione materiale sporco;
 - b. il locale di lavoro/laboratorio principale dovrà essere di superficie minima di mq. 12, all'interno del quale dovrà essere previsto idoneo spazio adeguatamente separato di sterilizzazione di almeno 4 mq, dovrà essere dotato di lavandino con acqua corrente

- calda e fredda a comando non manuale, distributore automatico di prodotto antisettico per il lavaggio delle mani, di distributore salviette a perdere;
- c. nel caso in cui esista un vero e proprio locale separato per la sterilizzazione, lo stesso dovrà essere di superficie complessiva non inferiore a 4 mq. dotato di lavandino con acqua calda e fredda , in tale caso la superficie del laboratorio potrà essere di mq. 8;
 - d. eventuali ulteriori locali destinati all'attività lavorativa potranno essere suddivisi in box di superficie minima non inferiore a mq 6 con pareti lavabili e di altezza non superiore a m. 2,20.

art. 14

Superfici minime dei locali

1. L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire ad uso esclusivo allo svolgimento dell'attività.
2. Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi), sono così determinate:

1. Esercizi di acconciatore esercitata in locali autonomi che occupano una unità operativa. Per ogni unità operativa in più	mtq. 15 mtq. 4
2. Esercizi di acconciatore esercitata in locali autonomi che occupano fino a due unità operative (compreso il titolare) Per ogni unità operativa in più	mtq. 15 mtq. 4
3. Attività di estetista (inclusa la mansione di onicotecnico) esercitata in locali autonomi che occupano fino a due unità operative (compreso il titolare) Per ogni unità operativa in più	mtq. 15 mtq. 4
4. Attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio	mtq. 8
5. Attività di estetista (inclusa la mansione di onicotecnico) esercitata presso altro esercizio	mtq. 8
6. Attività di tatuatore/piercing esercitata in locali autonomi che occupa una unità operativa Per ogni unità operativa in più	mtq. 12 mtq. 6
7. Attività di tatuatore/piercing esercitata presso altro esercizio	mtq. 9

3. Per le attività di acconciatore e le attività di estetista, qualora svolte presso il domicilio dell'esercente, la superficie minima indicata al precedente prospetto è comprensiva di quella relativa ai servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.
4. Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che

prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori o apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

art. 15

Attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio e l'attività di piercing come definite dall'art. 2 comma 4 lett a) e b) del presente Regolamento, dal vigente Regolamento Comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria, e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8/156 del 5.2.1998, nonché dalle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna n. 465/07 e da ogni altra disposizione specifica emanata in materia.
2. L'esercizio delle attività di tatuatore e piercing è subordinato alla preventiva presentazione in Comune di apposita segnalazione certificata di inizio attività disciplinata dall'art.6 del presente Regolamento.
3. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
4. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
5. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
6. Gli operatori che svolgono l'attività di tatuaggio e di piercing, possono esercitare l'attività previa frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda Usl e secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 465 dell'11/04/2007.

art. 16

Controlli

1. Gli agenti di Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
2. L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, individuate nelle schede allegate.

art. 17

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1994 e dall'art 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella tabella A.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990, o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n. 174/2005.
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui alla Tabella A, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta.
5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

art. 18

Norme transitorie

- 1) In deroga a quanto previsto dall'art. 6 le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, non rispondenti ai requisiti richiesti, possono continuare l'attività, salvo che non vi siano particolari e inderogabili esigenze di carattere sanitario. L'adeguamento ai requisiti previsti dovrà essere perseguito, compatibilmente con la struttura esistente, in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali e/o di subingresso.
- 2) Ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali di cui al comma 1 non sono considerati subingressi, ma prosecuzioni della medesima attività, i casi sotto indicati qualora gli interessati dichiarino che continueranno ad utilizzare i locali precedentemente autorizzati senza apportarvi modifiche e senza cambiare le attrezzature installate:
 - Successione ereditaria,
 - affitto d'azienda,
 - scioglimento di società, qualora uno dei soci ne continui l'attività;
 - conferimento di ditta individuale in società,
 - fusione o incorporazione di società,
 - cambio di ragione sociale o denominazione,
 - trasformazione della natura giuridica qualora rimanga nella compagine sociale almeno uno dei soggetti autorizzati precedentemente,
 - avvicendamento di estetista, entro un anno.
- 3) Ai sensi dell'art.6 co.3 della legge 174/2005, i soggetti che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultavano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto a presentare una SCIA con cui rettificano

l'attività con la denominazione di "acconciatore". Anche senza la presentazione di tale SCIA i soggetti interessati hanno comunque titolo a svolgere l'attività di acconciatore come definita dalla L.174/2005 e dal presente regolamento.

- 4) Ai sensi dell'art.6 co.7 della legge 174/2005, coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale legge, erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitavano, o avevano in precedenza esercitato, l'attività di barbiere hanno diritto di svolgere o di riprendere tale attività limitata. I barbieri che conseguano la qualifica di acconciatore hanno titolo a presentare apposita SCIA per lo svolgimento di attività di acconciatore così come definita dalla legge 174/2005.

art. 19

Validità

1. Il Regolamento comunale per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

TABELLA A.**Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing**

Genere della violazione	Importo min.	Importo max.
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in locali non adibiti ad uso esclusivo da quelli in cui vengono esercitate altre attività	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	80,00	500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	80,00	500,00
Mancata apposizione, all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata nei casi previsti	30,00	186,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	80,00	500,00
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività	80,00	500,00
Apertura nuovi esercizi, trasferimento e modifica locali senza presentazione della SCIA per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
Modifica ai locali senza presentazione della SCIA per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista	80,00	500,00
Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della SCIA per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della SCIA	80,00	500,00
Riattivazione dell'attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell'attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	70,00	500,00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	70,00	500,00
Mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi	70,00	500,00
Eseguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o, se questo è di età inferiore di 18 anni, da chi esercita la patria potestà sul minore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni	80,00	500,00
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività nei casi previsti	80,00	500,00
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività	80,00	500,00